



# Comune di Taranto

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**

# Sommario del Regolamento Taxi e NCC – Comune di Taranto

## CAPO I – Disposizioni generali e definizioni

- Art. 1 – Ambito di applicazione – disciplina del servizio
- Art. 2 – Definizione del servizio
- Art..3 – Definizione del servizio taxi
- Art. 4 – Definizione del servizio NCC
- Art. 5 – Servizio di trasporto mediante Ape Calessino
- Art. 6 – Servizio con veicoli a trazione animale
- Art. 7 – Servizio con natanti
- Art. 8 – Servizio con risciò/velocipedi

## CAPO II – Modalità di esercizio del servizio

- Art. 09 – Titolo per l’esercizio – Cumulo di titoli
- Art. 10 – Forme giuridiche di esercizio
- Art. 11 – Convenzioni per la gestione unificata
- Art. 12 – Ambiti operativi territoriali

## CAPO III – Organici e Commissione consultiva

- Art. 13 – Determinazione organici taxi e NCC
- Art. 14 – Commissione consultiva comunale

## CAPO IV – Requisiti e impedimenti

- Art. 15 – Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 16 – Impedimenti soggettivi
- Art. 17 – Concorso per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 18 – Contenuti bando di concorso
- Art. 19 – Commissione di concorso e graduatoria

## CAPO V – Modalità di rilascio delle licenze

- Art. 20 – Titoli preferenziali e titoli aggiuntivi
- Art. 21 – Prove d’esame
  
- Art. 22 – Modalità di rilascio
- Art. 23 – Inizio del servizio
- Art. 24 – Durata e vidimazione

## CAPO VI – Istituti di Potenziamento del servizio

- Art. 25 – Potenziamento del servizio ed innovazione del servizio

## CAPO VII – Modalità di trasferimento dei titoli

- Art. 26 – Trasferimento dei titoli

## CAPO XIII – Esercizio del Servizio

- Art. 27–Sostituto alla guida e collaboratore familiare
- Art. 28 Sostituto alla guida e turnazioni aggiuntive (doppio autista)

## CAPO IX – Esercizio del Servizio

- Art. 29– Caratteristiche dei veicoli
- Art. 30 – Caratteristiche specifiche taxi
- Art. 31 – Caratteristiche specifiche NCC
- Art. 32 – Tassametro taxi
- Art. 33 – sostituzione dell'autovettura
- Art. 34 – Veicoli di riserva
- Art. 35 – Sistema di Prenotazione del Servizio

## CAPO X – Modalità di svolgimento del servizio

- Art. 36 – Stazionamento dei taxi
- Art. 37 – Organizzazione del servizio in ambito portuale
- Art. 38 – Servizio in ambito aeroportuale
- Art. 39 – Regolamentazione taxi a Taranto
- Art. 40 – Ferie e assenze
- Art. 41 – Tariffe
- Art. 42 – Controlli Tariffari
- Art. 43 – Trasporto portatori di handicap
- Art. 44– Reclami

## CAPO XI – Obblighi e Diritti dei conducenti

- Art. 45 – Obblighi dei conducenti
- Art. 46 – Obblighi dei conducenti taxi
- Art. 47 – Obblighi dei conducenti NCC
- Art. 48 – Diritti dei Conducenti
- Art. 49 – Divieti generici per i conducenti
- Art. 50 – Divieti generici per i conducenti TAXI
- Art. 51 – Divieti generici per i conducenti NCC
- Art. 52 – Responsabilità del titolare della licenza o autorizzazione

## CAPO XII– Disciplina sanzionatoria

- Art. 53 – Sanzioni
- Art. 54 – Procedimenti disciplinari
- Art. 55 – Graduazione sanzioni pecuniarie
- Art. 56 – Sanzioni accessorie (sospensione/cancellazione)
- Art. 57 – Revoca
- Art. 58– Organo competente
- Art. 59 – Comunicazioni

## CAPO XIII – Norme finali e transitorie

- Art. 60 – Decadenza licenze/autorizzazioni
- Art. 61 – Carta della qualità – Codice di comportamento
- Art. 62 – Vigilanza della Polizia Locale
- Art. 63 – Norma di rinvio
  
- Art. 64 – Modalità di istanza e comunicazioni
- Art. 65 – Disciplina transitoria
- Art. 66 – Entrata in vigore

## ALLEGATI

- Allegato A – Algoritmo di calcolo del fabbisogno
- Allegato B – Carta di qualità e Codice di comportamento
- Allegato C – Moduli di reclamo

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

#### Art. 1 – Ambito di applicazione – disciplina del servizio

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative all'esercizio degli **Autoservizi Pubblici Non di Linea** (taxi e autonoleggio) di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n°21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), effettuati con veicoli abilitati al trasporto di massimo 9 persone, compreso il conducente.

In particolare, il Servizio di Autonoleggio da Rimessa con Conducente in seguito denominato servizio N.C.C., e il Servizio Pubblico da Piazza (TAXI), di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n°21, con esclusione, pertanto, del Servizio di Noleggio con Conducente svolto mediante Autobus. Inoltre, disciplina Il servizio TAXI e NCC tramite natanti e il Servizio Ape Calessino, servizio a trazione animale. Il presente regolamento contiene la disciplina generale applicabile agli Autoservizi pubblici non di linea, fatte salve eccezioni relative a servizi e mezzi specifici, espressamente riportate nelle schede allegate.

2. I servizi pubblici non di linea risultano già disciplinati dal "Regolamento Comunale per il Trasporto di persone mediante autoservizi non di linea" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°31 del 7 Aprile 1999 e modificato ed integrato successivamente giusta Delibera Commissario Straordinario n° 388/2000, si ritiene dover aggiornare la disciplina del servizio regolamentando aspetti riguardanti la eventualità ad dover assegnare licenze attraverso anche modalità di esercizio differente ed aggiuntivi.

3. Tale Servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) **Legge 15 Gennaio 1992, n°21**, modificata dal **D.L.30.12.2008, n°207**, convertito, con modificazioni, nella **Legge 27.02.2009, n°14**;
- b) **R.D. 18 Giugno 1931 n°773. art. 86**;
- c) **Articoli 19 punto 8) e 85 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n°616**;
- d) **D.M. 20.12.1991 n°448** (Regolamento per accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)
- e) **D. L.gvo 30 Aprile 1992. n°285** e ss. mm. e ii. (Nuovo Codice della Strada);
- f) **D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495** (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- g) **D.M. 19 Novembre 1992** (Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al Servizio Taxi);
- h) **D.M. 15 Dicembre 1992, n°572**, (Norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a Taxi o ad Autonoleggio con Conducente);
- i) Articolo 8 della **Legge 5 Febbraio 1992, n°104** (Legge Quadro per assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- j) **D.M. 20 Aprile 1993** (Disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il Servizio di Noleggio con Autovettura);
- k) **D.L. 04.07.2006, n°223**, convertito con modificazioni dalla **L.04.08.2006 n°248**;
- l) [Decreto-legge n. 143 del 29/12/2018](#)
- m) **Legge Regionale 03.04.1995, n° 14**;
- n) Da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il Servizio disciplinato dal presente Regolamento.

4. La presente disciplina è finalizzata a:

- a) valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico - monumentale della città per mezzo di sistemi di accesso e visita alla città idonei a sottolinearne e supportarne la valenza turistica;

- b) tutelare il diritto alla salute ed alla salubrità ambientale;
- c) tutelare la sicurezza dei viaggiatori;
- d) tutelare la concorrenza tra le imprese e la trasparenza sul mercato;
- e) stabilire le condizioni idonee al soddisfacimento della domanda di mobilità turistica, esercitata senza oneri finanziari a carico della Pubblica Amministrazione.

#### ART. 2 - Definizione del Servizio

1. Gli Autoservizi Pubblici Non di Linea, come rispettivamente definiti dagli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n°21, sono costituiti dal:
  - a) Servizio di TAXI con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale;
  - b) Servizio di Noleggio con Conducente e Autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale, risciò, ape-calessino, velocipedi,
2. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea ed una funzione turistica.
3. L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo, né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti, oppure nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Enti Territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per la necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.
4. Agli autoservizi pubblici non di linea è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi Pubblici di linea, salvo espresse esclusioni specificate nelle schede allegate.

#### Art. 3 – Definizione del servizio Taxi

1. Il Servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito chiamato taxi, si rivolge ad un'utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.
2. I veicoli stazionano in luogo pubblico, in aree individuate dal Comune, le tariffe e le modalità del Servizio sono stabilite dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione consultiva.  
Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del Servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale, il servizio nel territorio comunale è a disposizione di chiunque lo richieda.
3. La prestazione è obbligatoria:
  - nel territorio comunale e provinciale e comprensoriale, oltre è facoltativa;
  - per le destinazioni di Brindisi aeroporto, Brindisi porto, Bari aeroporto e Bari porto limitatamente al servizio con autovettura.
4. Il servizio può essere rifiutato qualora il passeggero versi in condizioni psico-fisiche alterate, tali da costituire pregiudizio per la sicurezza del viaggio o per l'incolumità del conducente.
5. Sono anche consentiti servizi integrativi quale il Servizio di Taxi ad uso collettivo o altre forme di organizzazione del servizio (Art.2, comma 3-bis L.21/1992) all'interno dell'area comunale o comprensoriale o provinciale anche con strumenti tecnologici.

#### Art. 4 – Definizione del servizio di noleggio di autovettura con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente, d'ora in poi denominato N.C.C., si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione atempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono nell'ambito del bacino di traffico

comprensoriale e provinciale riferito al Comune di Taranto.

3. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
4. La rimessa principale deve essere situata nel comune di rilascio della licenza; è possibile avere rimesse secondarie anche al di fuori del comune di rilascio della licenza, tali rimesse dovranno essere dichiarate al Comune di Taranto
5. Terminata la prestazione di servizio, il conducente della vettura N.C.C. deve riportare la vettura all'interno della rimessa.
6. Nel servizio N.C.C. è vietata la sosta dell'autovettura in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, fatte salve le aree appositamente individuate e delimitate in ambito portuale, aeroportuale e ferroviario, secondo la vigente normativa di legge, con maggiore monitoraggio da parte della Polizia Locale.
7. Ai sensi della normativa vigente, durante l'esecuzione del servizio è consentita la fermata della vettura N.C.C. al di fuori della rimessa.
8. Nel servizio N.C.C. è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio".

#### Art. 5 Servizio di trasporto non di linea mediante Ape Calessino

1. Il servizio N.C.C. effettuato mediante motocarozzetta – Ape calessino – trova la sua operatività nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme del C.d.S. e della Legge 21/92 e s.m.i.
2. Le autorizzazioni disponibili in organico per il noleggio di veicoli tipo "APE Calessino" saranno ripartite secondo l'ordine di preferenza indicato:
  - Imprese in forma societaria o individuale non titolari di autorizzazione di noleggio con conducente che abbiano scopo d'impresa, tra l'altro, il noleggio con conducente.
3. L'aspirante potrà concorrere all'assegnazione di più autorizzazioni individuata in una delle categorie sopramenzionate nel limite previsto all'art. 14.
4. Per tale servizio, al fine di migliorare il rapporto con l'utenza e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 11 comma 6 della legge 21/92, vengono istituite le aree di stazionamento definite e approvate con atto della Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva.

Tali spazi sono delimitati e contrassegnati da apposita segnaletica orizzontale e verticale. Tali aree riservate non derogano a quanto stabilito all'art. 11 comma 6 della legge 21/92 e pertanto le prenotazioni di trasporto possono continuare ad effettuarsi presso la rispettiva rimessa. In tali postazioni ove l'area lo permetta e non intralci la circolazione si possono installare cartelli pubblicitari dei percorsi effettuati dagli ape calessino, nel rispetto delle norme e regolamenti comunali in materia di pubblicità.

5. Tali veicoli, al fine di migliorare il rapporto con l'utenza, possono circolare nel centro storico al solo fine di prelevare o accompagnare la clientela; tale circolazione deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel C.d.S. e nei regolamenti comunali; è fatto comunque divieto di circolare nella presente area arrecando disturbo alla quiete pubblica mediante dispositivi acustici o sonori.
6. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente (ape calessino) portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, un contrassegno con la scritta "Noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la scritta, per esempio, "NCC – Ape Calessino", il nome e lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza.

7. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto, purché ricadenti nel territorio comunale.
8. Con delibera di Giunta Comunale possono essere istituiti degli itinerari, che gli stessi potranno consigliare ai consumatori al fine di far conoscere siti di rilievo architettonico, culturale e storico della città, durante questi percorsi dovranno essere spiegate le caratteristiche storiche e culturali anche in lingua inglese. Il presente comma non rientra nella fattispecie del servizio di linea.

#### Art 6 Servizio di Trasporto non di linea mediante veicolo a trazione animale

Ogni veicolo a trazione animale adibito a servizio di trasporto pubblico non di linea, oltre alla targa di cui agli artt. 67 e 70 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada, deve essere contraddistinto da un contrassegno, posto in modo visibile e inamovibile sul retro e sul quale deve essere riportata la dicitura "NCC", lo stemma del Comune di Taranto ed il numero d'ordine progressivo di Autorizzazione, risultante dal registro cronologico.

Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle Norme di Circolazione di cui agli artt. 183 e 184 dei dispositivi di sicurezza di cui agli artt. 64,65 e 66.

Ai mezzi in argomento non è consentito l'uso di corsie preferenziali o altre agevolazioni alla circolazione concesse ai servizi Pubblici.

#### Art. 7 Servizio di Trasporto non di Linea mediante Natante

1. I natanti adibiti al servizio taxi e N.C.C devono essere collaudati secondo le vigenti norme statali ed essere riconosciuti idonei dall'Ufficio Comunale competente, prima dell'inizio del servizio.
2. Per il Natanti con licenza TAXI sul lato posteriore destro dei natanti è applicata una targhetta con la scritta TAXI – SERVIZIO PUBBLICO, il numero d'ordine assegnato con la licenza e lo stemma comunale.
3. La targhetta di cui al comma 5 deve essere piombata ed avere le seguenti caratteristiche:
  - a) dimensioni: cm. 8 x cm. 10;
  - b) fondo bianco, con caratteri di colore nero per la scritta TAXI – SERVIZIO PUBBLICO e con le cifre color nero per il numero assegnato
4. Per i Taxi all'interno dei veicoli e dei natanti devono essere collocati in modo visibile le tariffe determinate dal Comune ed il numero assegnato con la licenza.
5. I natanti autorizzati (N.C.C.) sono identificabili in quanto sui vetri laterali sono presenti le fasce di colore rosso e blu (riportanti il numero dell'autorizzazione comunale noleggio nonché lo stemma del Comune) e una bandiera rosso e blu con stemma del comune inalberata sulla coperta di prua su apposita astina e ben visibile da entrambe le facce.
6. In caso di esercizio del servizio con licenza ed autorizzazione col medesimo natante i contrassegni di identificazione saranno esclusivamente quelli del taxi acqueo, ad eccezione della bandiera da esporre a prua, che corrisponderà a quella che identifica il tipo di servizio in corso. I natanti autorizzati possono avere una portata non superiore alle 20 persone.
7. Il Servizio Pubblico di Trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste aree apposite e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale e assimilato, ove possibile, al Servizio di Taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'Autorità Marittima Portuale o della navigazione interna.
8. Restano le competenze dell'Autorità Marittima e della Autorità Portuale o della navigazione interna in materia di sicurezza, traffico, rilascio delle patenti e procedure inerenti alla navigazione.
9. I natanti che svolgono il servizio taxi nella fase di acquisizione del servizio devono essere ormeggiati ad appositi pontili all'uopo predisposti in luogo pubblico privi di barriere architettoniche.
10. I pontili devono essere facilmente identificabili dall'utente, con l'apposizione di un cartello recante lo stemma del Comune con la scritta: "Pontile adibito al servizio taxi con natante, sosta riservata ai soli natanti muniti di licenza" è consentita la sola fermata anche agli NCC per far salire e scendere la clientela.
11. Il posizionamento dei pontili destinati al servizio taxi acqueo è stabilito con apposita delibera di Giunta

Comunale, previo accordo con l’Autorità Marittima competente, nel rispetto delle procedure di concessione e delle competenze dell’Autorità stessa in materia di navigazione, sicurezza e coordinamento dei traffici acquei.

12. I natanti devono rimanere ormeggiati ai pontili di cui ai commi 5 e 6, per il solo tempo necessario all’acquisizione del servizio di corsa. I titolari di licenza di taxi con natante possono sostare, per l’acquisizione del servizio, solamente presso i pontili medesimi.

#### Art. 8 Servizio di trasporto Non di Linea mediante Velocipede - Risciò

I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionati a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico, I velocipedi sono regolamentati dal “Nuovo Codice della Strada” D.Lgs. 30 aprile 1992 nr. 285 e s.m.i..

La circolazione dei velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone (vedi risciò) oltre il conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo così come stabilito dal comma 6 dell’art. 182 Titolo V - norme di comportamento del citato Codice.

La possibilità di utilizzare velocipedi da adibire a noleggio con conducente per trasporto di persone è stata introdotta nel comma 2 b-bis) dell’art. 85 del C.d.S., dall’art. 13-bis DL 23/12/2013, n. 145, convertito con modificazione dalla L. 21/2/2014, n. 9, i velocipedi destinati a noleggio con conducente non possono circolare su strade urbane di scorrimento e strade extraurbane;

- a) devono essere omologati secondo le disposizioni vigenti ed identificabili tramite contrassegno, anche adesivo, le cui caratteristiche saranno determinate con successivo atto dirigenziale;
- b) devono avere copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi, compresi i trasportati e il Comune di Taranto;
- c) devono circolare con i dispositivi di equipaggiamento previsti in perfetta efficienza e, comunque, nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione;
- d) possono riportare, esclusivamente nella parte posteriore, scritte pubblicitarie, da realizzare, previo assolvimento degli oneri di legge e regolamentari, tramite pannello/pellicola autoadesiva di dimensioni non superiori a centimetri 45x30;
- e) il rilascio della autorizzazione per “risciò” potrà anche prevedere uno specifico progetto da presentare alla preposta Direzione Comunale in cui siano stabiliti i previsti itinerari, il costo della iniziativa, il numero delle persone coinvolte per realizzarla, i contenuti dettagliati dell’attività di trattenimento. La finalità è quella di promuovere la conoscenza della città con forme di “mobilità sostenibile” rivolte all’abbattimento dell’inquinamento atmosferico;
- f) gli autorizzati dovranno dotarsi di polizze assicurative volte alla tutela degli operatori, degli utenti e in modo da garantire l’amministrazione da eventuali danni arrecati a terzi.

Ai mezzi in argomento non è consentito l’uso di corsie preferenziali o altre agevolazioni alla circolazione concesse ai servizi Pubblici.

I titolari della autorizzazione di N.C.C. con “Velocipede -Risciò”, in alternativa al luogo di rimessa è consentito lo stazionamento del mezzo senza passeggeri a bordo, nelle località stabilite dalla allegata scheda tecnica.

Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto, purché ricadenti nel territorio comunale, nelle aree specificamente individuate dal Comune.

## CAPO II

### Condizioni generali di esercizio

#### Art. 9 – Titolo per l'esercizio – Cumulo di titoli

1. L'esercizio del servizio Taxi e l'esercizio del servizio di N.C.C. sono subordinati rispettivamente al rilascio, da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), di apposito titolo a persona fisica in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 17 e 18 del presente Regolamento e, più precisamente, viene rilasciata una "licenza" per il servizio Taxi ed una "autorizzazione" per il servizio N.C.C., con le modalità di cui al successivo art. 19.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono strettamente personali e cedibili soltanto in caso di trasferimento per atto tra vivi o per causa di morte del titolare, come meglio specificato in prosieguo.
3. Le licenze e le autorizzazioni sono registrate separatamente, attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo di esercizio, che le contraddistingue. A seguito di trasferimento o a seguito di rinuncia, revoca, decadenza di licenza/ autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova licenza/autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.
4. La licenza/autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti in modo da certificarne l'impiego in servizio Taxi/N.C.C.
5. Le modalità d'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato, come meglio specificato in prosieguo.
6. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art 8, comma 3, della Legge n. 21/92.

#### Art. 10– Forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio di Taxi ed il servizio N.C.C. sono esercitati direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, iscritti nel ruolo di cui alla vigente normativa di legge.
2. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività, secondo quanto disposto dalla legge nazionale e dalle direttive regionali, con le seguenti forme giuridiche:
  - a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 08.08.1985, n.443 e ss.mm.ii e dalla legge regionale 18.04.2023 n. 7;
  - b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c. associarsi in consorzi tra le imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di N.C.C., ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge 15.1.1992 n. 21;
  - e. imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 11.08.2003 n. 218;
  - f. costituiti in rete di imprese soggetto, Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni.
3. Gli organismi collettivi di cui al precedente comma 2 lett b) e c) sono tenuti a depositare all'ufficio competente del Comune l'elenco dei propri associati e a dare comunicazione delle variazioni intervenute.

#### Art. 11 – Convenzione per la gestione unificata del servizio

1. Il servizio taxi è consentito anche al di fuori del territorio del Comune, sulla base di convenzioni sottoscritte dalle amministrazioni comunali interessate.

#### Art. 12 – Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza taxi o di autorizzazioni N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Puglia, in quello nazionale e negli Stati membri della Unione Europea ove, a condizioni di reciprocità, i Regolamenti di tali Enti lo consentano.

2. Il porto di Taranto, aperto al traffico civile, costituisce “bacino di traffico” per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea da e per la Città di Taranto, garantito dai titolari delle licenze/autorizzazioni rilasciate dal Comune di Taranto secondo le indicazioni contenute nel Protocollo d’intesa che sarà sottoscritto con la Città di Taranto e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

3. Le modalità e le condizioni di svolgimento dei servizi pubblici non di linea nel bacino di traffico di cui al comma 2, sono disciplinati attraverso l’apposito protocollo d’intesa di cui al medesimo comma, da stipularsi tra la Città di Taranto e l’autorità del sistema portuale entro 60 gg dalla approvazione del presente regolamento.

4. Nelle more della stipula del sopra citato protocollo d’intesa, l’Ente gestore del porto consente l’impiego delle infrastrutture utilizzabili, indicando ai titolari di licenze di taxi e delle autorizzazioni N.C.C. le modalità ed i criteri per l’accesso;

5. L’Ente gestore del porto individua le aree dedicate agli autoservizi pubblici non di linea e stabilisce il canone di utilizzo delle aree di sosta, degli stalli, degli uffici e delle rimesse da parte degli esercenti gli autoservizi pubblici non di linea, previo accordo con il Comune di Taranto;

6. È Istituito un comitato di controllo costituito dalla Commissione Consultiva Comunale e dall’ADSPMI per la gestione del protocollo.”

7. I taxi e le vetture N.C.C. che effettuano il servizio nell’ambito del bacino di traffico, di cui al comma 2,, sono resi riconoscibili con apposita targhetta identificativa.

8. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, alla successiva disciplina derivante dalla sottoscrizione del citato Protocollo d’intesa, ovvero alle determinazioni della Regione Puglia in materia.

### CAPO III

#### **Organici del servizio di taxi e N.C.C.- Commissione consultiva comunale**

#### Art. 13 – Determinazione degli organici del servizio di taxi e delle autorizzazioni N.C.C.

1. Il numero massimo delle autovetture da adibire al servizio taxi e N.C.C. svolti mediante veicoli della cat. M1 viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva nel rispetto della metodologia di calcolo, meglio specificata nell’Allegato A al presente Regolamento, del fabbisognoteorico di offerta del servizio, predisposta dalla Regione Puglia e da Città di Taranto sentite le articolazioni provinciali delle associazioni maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale firmatarie di contratto collettivo nazionale. Tali criteri prendono in considerazione, in particolare:

- a. la popolazione residente;
- b. l’estensione territoriale;

- c. l'intensità dei flussi turistici;
  - d. la presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
  - e. l'offerta di altri servizi pubblici di trasporto;
  - f. il numero delle licenze e delle autorizzazioni già rilasciate.
2. I suddetti organici, secondo le formule approvate dalla Città di Taranto, sono così determinati:
    - a) numero \_\_\_ licenze per il servizio taxi;
    - b) numero \_\_\_\_\_ autorizzazioni per il servizio di N.C.C.
    - c) Numero \_\_\_\_\_ autorizzazioni per il servizio di NCC Speciale
  3. Gli organici vengono rideterminati, di regola, ogni 10 anni, ovvero in occasione di una consistente variazione del valore di uno o più coefficienti di cui all'Allegato A.
  4. Per gli organici dei Taxi e NCC tramite natante. NCC e servizio a trazione animale non è imposto un numero massimo di licenze a autorizzazioni

#### Art. 14 – Commissione consultiva comunale

1. Presso il Comune è istituita la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale, con funzioni anche di Comitato permanente di monitoraggio per l'applicazione del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g) del D. Lgs n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.

2. La Commissione Consultiva dura in carica quattro anni a partire dalla sua costituzione. Essa è costituita da:

- Assessore o suo delegato competente – Presidente;
- Comandante di Polizia Locale – Membro;
- Funzionario Comunale dell'ufficio – Membro;
- Un rappresentante per ciascuna delle articolazioni provinciali associazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale, firmatarie di contratto collettivo nazionale del CNEL;
- Un rappresentante per ciascuna delle articolazioni provinciali associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative del CNEL.
- Un rappresentante per ciascuna delle articolazioni provinciali dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie di contratto collettivo nazionale del CNEL;
- Un membro della Ministero dei Trasporti- Sez. locale della Motorizzazione Civile

Funge da segretario un dipendente comunale del competente ufficio.

3. Il Comune chiede alle Associazioni di designare i propri rappresentanti fissando un termine perentorio e procede, quindi, alle nomine dei componenti con deliberazione della Giunta Comunale. Qualora una delle associazioni in questione non abbia provveduto, entro il termine prescritto alla designazione dei propri rappresentanti, si procederà ugualmente alla formazione della Commissione con i nominativi pervenuti. Per ogni componente effettivo viene designato nel medesimo provvedimento di Giunta un supplente, che partecipa alle sedute della Commissione in assenza del titolare.

4. La Commissione è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima della data della seduta. In caso di motivata urgenza, la convocazione può avvenire entro 48 ore antecedenti la data della riunione.

Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione, articolata per argomenti e sottoscritta da almeno quattro dei suoi componenti.

5. La commissione si intende validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

6. La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, ove previsto dal presente Regolamento, da riportarsi nel verbale di seduta; in caso di parità, prevale il voto del

Presidente. La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, in ordine alla variazione e stesura delle norme regolamentari in materia di autoservizi pubblici non di linea; la stessa, inoltre, elabora eventuali proposte generali anche da sottoporre al Comune o alla Regione.

7. In caso di dimissioni o impedimento permanente di un componente effettivo o supplente l'Ente o Associazione, dal medesimo rappresentato, è tenuto a comunicare un nuovo nominativo con le modalità di cui sopra. Fino alla nuova designazione da parte dell'Ente, o Associazione interessata, il supplente si intende a tutti gli effetti componente effettivo.

In tal caso, fino alla nuova designazione, la Commissione si intende validamente costituita con i componenti rimasti in carica. I componenti designati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza della Commissione.

8. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun indennizzo economico.

## CAPO IV

### Requisiti ed impedimenti per il rilascio dei titoli

#### Art. 15 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. Per ottenere il rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente Regolamento, in capo al richiedente devono sussistere i seguenti requisiti:

- a. essere cittadino italiano, ovvero di altro Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui alla vigente normativa nazionale in materia, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- c. essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo articolo 18;
- d. essere proprietario o comunque possedere la disponibilità del veicolo da adibire al servizio, secondo le forme previste dalla normativa vigente. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili;
- e. per il solo servizio di N.C.C., è richiesta, inoltre, la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa da intendersi come spazio chiuso o a cielo aperto idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio, nel rispetto della normativa vigente;
- f. non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti;
- g. non essere titolare di altra licenza taxi, anche se rilasciata da altro Comune: è fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C.;
- h. non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione, o concessione amministrativa e, comunque, non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività, fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

2. La Commissione Consultiva dura in carica quattro anni a partire dalla sua costituzione.

- Essa è costituita da Assessore o suo delegato componente – Presidente;
- Comandante di Polizia Locale – Membro;
- Funzionario Comunale dell'ufficio – Membro;
- Un rappresentante per ciascuna delle articolazioni provinciali associazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale, presenti CNEL;
- Un rappresentante per ciascuna delle articolazioni provinciali associazione dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL;
- Un rappresentante per ciascuna delle articolazioni provinciali dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie di contratto collettivo nazionale;
- Un membro del Ministero dei Trasporti – Sez. locale della Motorizzazione Civile;

3. Per l'esercizio dei servizi taxi e di N.C.C. è, altresì, richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente.

## Art. 16 – Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza/autorizzazione:
  - a. la mancanza di uno o più dei requisiti di idoneità morale di cui alla vigente normativa in materia con le eccezioni previste dalla stessa;
  - b. l'essere incorso in uno o più provvedimenti interdittivi o di prevenzione previsti dal nuovo codice antimafia di cui alla normativa vigente;
  - c. l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
  - d. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento disciplinare di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
  - e. l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza di taxi o l'autorizzazione di N.C.C., anche nell'ambito di altri Comuni;
  - f. lo svolgimento di altra attività lavorativa.
2. Il verificarsi successivo, in capo al titolare, degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

## CAPO V

### Modalità di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

#### Art. 17 – Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. a mezzo di autovetture di categoria M1 sono assegnate, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami, a soggetti che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 17.
  1. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza.
  2. L'indizione del concorso avviene:
    - a. per la copertura dei posti vacanti rispetto alla dotazione organica di cui alla precedente art 15, anche in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle licenze/autorizzazioni, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria;
    - b. dalla data di esecutività del provvedimento di rideterminazione dell'organico del servizio, a seguito di eventuali modifiche dei criteri di cui al precedente art. 15 ad opera di nuove disposizioni normative, ovvero verificata l'inadeguatezza del livello di offerta rispetto alle esigenze dell'utenza.
  3. La graduatoria del concorso per l'assegnazione delle licenze/autorizzazioni ha validità triennale dalla data della sua approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.
  4. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art.15 comma 1, del presente Regolamento, ad eccezione di quelli di cui alle lett. d) che devono essere posseduti al momento dell'effettivo rilascio del titolo, nonché l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 18.
  5. Per gli Ape calessino il bando per il rilascio delle nuove autorizzazioni dovrà prevedere l'assegnazione:
    - 80% a favore di imprese non titolari di autorizzazioni NCC.
    - 20 % a favore di imprese già titolari di autorizzazioni NCC nel limite massimo previsto dall'art. 5 comma 3

#### Art. 18 – Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:

- il numero e la tipologia delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare e le modalità di assegnazione;
- i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso, rispettivamente, per il rilascio delle licenze e per il rilascio delle autorizzazioni;
- il termine entro il quale presentare la domanda, redatta secondo lo schema allegato al bando, nonché eventuali ulteriori documenti;
- I titoli che verranno valutati per la formazione della graduatoria ed i relativi criteri di valutazione, nonché il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- le materie dell'esame e i criteri di valutazione delle prove;
- la votazione minima per il conseguimento dell'idoneità;
- la conoscenza obbligatoria della lingua inglese;
- la seconda lingua straniera, come titolo preferenziale;
- la conoscenza di applicazioni innovative ICT;
- le tecniche di primo soccorso e nozioni comportamentali in caso di incidente;
- ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

#### Art. 19 – Commissioni di concorso e graduatoria

1. La Commissione di concorso viene nominata con determinazione del Dirigente competente. La Commissione è composta almeno da 3 membri tra cui:

- a. Dirigente comunale in qualità di Presidente;
- b. Esperto nelle discipline delle materie d'esame, esterno o da individuare nell'ambito dell'organico dell'Amministrazione comunale;
- c. Esperto nelle lingue straniere, oggetto di materia di esame.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.

2. La Commissione è convocata dal Presidente e le sedute sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

3. La Commissione, valuta l'ammissibilità delle domande ed, esperite le prove d'esame, redige la graduatoria di merito e la trasmette al Dirigente del Servizio competente per la successiva approvazione.

4. La graduatoria ha validità di 3 anni dalla data della relativa approvazione.

#### Art. 20 – Titoli preferenziali e titoli aggiuntivi

1. Ai fini della graduatoria, esperite le prove di esame, sono valutati, ulteriormente, i seguenti titoli preferenziali:

- a. avere svolto il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi, oppure, avere esercitato il servizio di N.C.C. in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio, in impresa di noleggio, per analogo periodo minimo;
- b. in subordine, avere svolto l'attività di conduzione alla guida per analogo periodo minimo in imprese di trasporto operanti in Italia, o in altro Stato dell'Unione Europea;
- c. conoscenza di una seconda lingua straniera.

2. Costituiscono titoli aggiuntivi, a parità di punteggio:

- a. la disponibilità di veicoli ecocompatibili, tali da minimizzare le emissioni di benzene nell'atmosfera;
- b. la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

3. In caso di assoluta parità nel punteggio complessivo conseguito, si procederà al sorteggio delle domande pervenute.

4. La graduatoria, così come approvata dal Dirigente competente, è affissa all'Albo Pretorio del Comune e pubblicata sul sito Istituzionale; ad essa si ricorre qualora, nel periodo di validità, si verifichi la vacanza di posti in organico.

#### Art. 21 – Prove di esame

1. L'esame sarà costituito da una prova scritta ed una orale.
2. Le materie d'esame per l'assegnazione delle licenze/autorizzazioni riguardano:
  - a. Conoscenza del Regolamento comunale in materia, nonché della vigente disciplinazione regionale;
  - b. Conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi, uffici e strutture comunali, del comprensorio e del territorio della Città di Taranto;
  - c. La conoscenza base di almeno una lingua straniera, oltre l'italiano.

#### Art. 22– Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Decorso il termine di 60 giorni, ed entro il 75° giorno dall'approvazione della graduatoria di merito da parte del Dirigente del Servizio competente, gli interessati hanno l'obbligo di presentare, al fine di ottenere il rilascio della licenza/autorizzazione, apposita istanza esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Taranto su modelli già predisposti e pubblicati all'interno del Portale.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate, rispettivamente, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, fermo restando, nel caso di richiesta di integrazioni da parte del SUAP, l'eventuale interruzione dei termini di conclusione del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e successive integrazioni.
3. Qualora l'interessato non presenti l'istanza nel termine previsto dal sopra riportato comma 1, perde il diritto all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, che passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata, il quale dovrà presentare a sua volta istanza al SUAP entro 15 giorni dalla comunicazione di assegnazione.

#### Art. 23 – Inizio del servizio

1. Il titolare della licenza/autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio della stessa, a pena di decadenza. Detto termine può essere prorogato solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità a iniziare il servizio, per giusta causa o giustificato motivo documentati, fino a un massimo di ulteriori tre mesi.

#### Art. 24 – Durata delle licenze e delle autorizzazioni e vidimazione

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.
2. Le stesse sono sottoposte a vidimazione triennale, entro il semestre antecedente la naturale scadenza delle stesse da parte del competente ufficio comunale.
3. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.
4. Decorso il semestre antecedente la naturale scadenza della vidimazione, in caso di mancata conclusione del procedimento per causa imputabile al titolare della licenza/autorizzazione, sarà avviata la procedura sanzionatoria specifica prevista dal presente Regolamento.
5. In ogni caso, le licenze e le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo in qualsiasi momento al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

## CAPO VI

### Istituti per il potenziamento del servizio taxi

#### Art. 25 – Istituti per il potenziamento ed innovazione del servizio

1. Gli interventi per il potenziamento del servizio di taxi sono ispirati a fronteggiare situazioni di emergenza del servizio stesso e non costituiscono, in alcun modo, aumento del contingente ordinario dei servizi, che resta, comunque, determinato sulla base della programmazione di cui all'art. 15;

2. A tal fine, la Giunta comunale è autorizzata ad avvalersi degli istituti previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) della legge 248/2006, previa comunicazione all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ed alla Commissione Consultiva, di cui al precedente art. 16 e sulla base degli indirizzi sotto riportati:

#### a) Concorsi straordinari per il rilascio di nuove licenze di taxi

La procedura per l'indizione dei bandi di concorso straordinari per il rilascio di nuove licenze potrà aver luogo solo, previa deliberazione di Giunta Comunale, dopo aver attivato tutte le licenze non ancora operative previste dalla programmazione numerica comunale ed aver posto in essere gli strumenti disponibili di cui alla precedente lettera a).

Tale iniziativa dovrà essere preceduta in via preliminare da un'approfondita indagine conoscitiva, svolta su basi statiche, volta ad appurare la reale consistenza della domanda di servizio, nonché da un'analisi sull'entità della relativa offerta, in modo da tutelare la stabilità del servizio.

A tal fine, la Giunta comunale potrà stabilire l'assegnazione di nuove licenze, a titolo gratuito o a titolo oneroso. In quest'ultimo caso, i proventi saranno ripartiti per almeno l'80% tra i tassisti già titolari di licenza, mentre la quota restante sarà utilizzata dal Comune per finanziare iniziative finalizzate al controllo e al miglioramento della qualità dei servizi pubblici non di linea, nonché alla sicurezza di passeggeri e conducenti.

#### b) Rilascio di titoli autorizzativi temporanei o stagionali.

Al fine di fronteggiare particolari eventi straordinari, oppure per fronteggiare prevedibili aumenti temporanei di domanda del servizio, la Giunta Comunale può autorizzare il rilascio di licenze temporanee o stagionali, previo specifico concorso, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della Legge n. 21 del 1992.

L'indizione dello stesso deve essere preceduta da approfondito studio, da trasmettere all'Agenzia di Regolamentazione dei Trasporti, che analizzi i fabbisogni di domanda finalizzata alla quantificazione del servizio, in termini di veicoli ora per le diverse fasce orarie e periodi dell'anno e che prenda in esame, anche su base statistica, almeno:

- gli sviluppi potenziali del Porto di Taranto, sia in termini di incremento del traffico crocieristico, sia in termini dei potenziali sviluppi infrastrutturali relativi ad opere mirate all'incremento della capacità di accosto da parte di navi da crociera di grandi dimensioni, o di ulteriori traghetti di linea;
- le presenze turistiche nel territorio comunale e nei territori confinanti, anche in base ai poli di attrazione turistica presenti in loco (terme, siti archeologici, etc...) od anche alla presenza di punti di interesse, nonché in base alle esigenze di collegamento tra la stazione ferroviaria e il Porto di Taranto, con particolare riferimento al segmento di domanda dei crocieristi e dei passeggeri dei traghetti di linea.

Tale studio dovrà:

- esaminare i principali indicatori di prestazione dell'attuale servizio taxi, con riferimento alle caratteristiche stagionali (quali, ad esempio, numero di corse per intervallo temporale di riferimento e tempi medi di attesa per il servizio);
- prevedere indagini per la stima dei fabbisogni di domanda della stagione di punta, ponendo in evidenza la relativa distribuzione spaziale e temporale;
- analizzare i servizi di trasporto alternativi, con particolare riferimento ai collegamenti già esistenti

per il porto e per la stazione ferroviaria, sia se gestiti in regime di mercato, sia se soggetti ad oneri di servizio pubblico, riferiti allo stato attuale ed agli assetti futuri.

I titoli in esame, non cedibili a terzi, decadono una volta esaurito il periodo operativo stabilito dal Comune. Per tali servizi saranno applicate le tariffe vigenti.

**c) Veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per servizi diretti a specifiche categorie di utenti (soggetti portatori di handicap con carrozzina).**

La Giunta comunale può prevedere in via sperimentale l'utilizzo di veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per servizi diretti a soggetti portatori di handicap con carrozzina da utilizzare, qualora non si disponga di auto di servizio già omologate a tal fine.

Sul mezzo, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 39, deve essere esposto, ben visibile, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n.503.

**d) Forme innovative di servizio all'utenza**

La Giunta, in via sperimentale, può individuare particolari forme di servizio all'utenza, da affiancare al normale servizio di taxi, al fine di offrire alla collettività maggiori vantaggi (per spostamenti agevolati, contenimento dei prezzi, capillarità, flessibilità, ecc.), quali ad esempio l'utilizzo multiplo di taxi (taxi collettivo o taxi *sharing*), prevedendo la facoltà per i più utenti direttivo verso la medesima destinazione, o, eventualmente, verso destinazioni diverse collocate lungo la stessa direttrice, di utilizzare, contemporaneamente, la stessa autovettura.

**e) Tariffe predeterminate**

La Giunta Comunale può statuire, nel provvedimento con cui sono stabilite le tariffe, percorsi prestabiliti a tariffa fissa.

## CAPO VII

### Modalità per il trasferimento dei titoli

#### Art. 26 – Trasferimento dei titoli

1. Il trasferimento della licenza/autorizzazione è disposto dal Comune. Il subentrante è tenuto a presentare istanza in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Taranto su modelli già predisposti e pubblicati all'interno del Portale SUAP; l'istanza deve essere corredata dalla documentazione elencata all'interno dello specifico Modello, comprensiva di apposito nulla osta da parte dell'Ufficio competente.

2. Il subingresso è consentito, per atto tra vivi, qualora il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a. sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida, con richiesta presentata all'ufficio comunale competente entro 90 giorni dall'evento;
- d. sia stato cancellato dal ruolo di conducente istituito presso le CCIAA.

3. Nel caso di cui al precedente comma 2, lett. d), la licenza/autorizzazione può essere trasferita soltanto ad uno dei membri o degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti.

Entro 30 giorni dalla data di notifica della sospensione, a seguito di cancellazione dal ruolo della licenza/autorizzazione, deve essere inoltrata istanza di trasferimento del titolo all'ufficio SUAP mediante modulistica presente sul portale omonimo.

4. In caso di decesso del titolare, la licenza di taxi, o l'autorizzazione di N.C.C., può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo. Gli eredi devono comunicare all'ufficio comunale competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dello stesso nonché:

- a. o l'eventuale volontà, espressa da parte di uno degli eredi del titolare in possesso dei requisiti

- prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza/autorizzazione, con contestuale rinuncia scritta da parte degli aventi diritto a subentrare nell'attività stessa;
- b. o l'eventuale volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la licenza/autorizzazione, designando, poi, entro 1 anno dal decesso, sempre a pena di decadenza, un soggetto che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
  - c. oppure la volontà degli eredi di restituire la licenza/autorizzazione del titolare deceduto, qualora non la si intenda trasferire;
5. Gli eredi minori devono comunicare all'ufficio comunale competente il decesso del titolare nonché la volontà, espressa tramite il giudice tutelare:
- di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al diciottesimo mese successivo al raggiungimento, da parte dell'erede minore, dell'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
  - di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la licenza/autorizzazione.
6. La mancata comunicazione da parte degli eredi di quanto rappresentato ai precedenti commi 4 e 5, è considerata come rinuncia al trasferimento della licenza/autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo abilitante.
7. Al titolare, che abbia trasferito la licenza/autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico, né può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
8. L'inabilità o l'inidoneità al servizio deve essere comprovata tramite apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. La richiesta per il trasferimento della titolarità dell'atto abilitante dovrà essere presentata entro 6 mesi dall'accertamento dell'impedimento.
9. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, il Comune, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti - Motorizzazione Civile.

## CAPO VIII

### Esercizio del Servizio

#### Art. 27– Sostituto alla guida e collaboratore familiare

1. I titolari di licenza taxi possono farsi sostituire temporaneamente alla guida da altro soggetto iscritto nei ruoli di cui all'art. 6 della L. 21/92, nei casi stabiliti e previsti dall'art. 10, cc. 1- 2-3 della stessa legge.

La sostituzione deve essere comunicata entro 48 ore dalla causa e documentalmente motivata all'Ufficio Comunale competente con evidenza del nome del sostituto, i suoi dati ed i requisiti per l'esercizio temporaneo, nonché evidenziando il periodo della sostituzione. In alternativa alla sostituzione, il titolare della licenza taxi può optare per il fermo taxi per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione, sempre entro le 48 ore successive, all'Ufficio Comunale competente.

Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina vigente.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida secondo le modalità del precedente art. 28 c. 5 del presente Regolamento.

3. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di N.C.C., nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile;

Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali;

La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:

- dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della

Legge 15.1.1992 n. 21;

- atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare relativo al possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 comma 1, punti a), b) e g) e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 12, comma 1 punti a), b), c), d) ed e) , del presente Regolamento;
- atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
- copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
- certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;

4. L'ufficio comunale competente verifica la documentazione acquisita ed i requisiti previsti e ne riporta, in caso di regolare verifica, la relativa annotazione sull'atto autorizzatorio del titolare.

5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.

6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato all'ufficio comunale competente entro 15 giorni e annotate come sopra indicato;

7. Nell'ambito del servizio di taxi il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare della licenza;

8. I titolari di licenza non possono assentarsi dal lavoro per un periodo superiore a due mesi, pena la revoca della licenza stessa.

9. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio. Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza e, comunque, previa regolare comunicazione all'Ufficio Comunale competente.

#### Articolo 28 – Sostituzione alla guida e turnazioni aggiuntive (doppio autista)

1. Il titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi può essere sostituito alla guida, nell'ambito del turno assegnato o in turni integrativi, da un sostituto alla guida in possesso dei requisiti di professionalità e moralità previsti dalla normativa vigente.
2. È sempre consentito al titolare di licenza avvalersi di un sostituto alla guida (seconda guida) per l'effettuazione di turnazioni orarie aggiuntive, diverse da quelle svolte dal titolare stesso, purché il sostituto sia iscritto al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della Legge 21/1992.
3. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato tramite o:
  - contratto di lavoro subordinato
  - contratto di gestione registrato alla agenzia delle entrate, secondo le disposizioni di legge e della contrattazione collettiva applicabile.
4. Il titolare di licenza che intenda avvalersi di un sostituto alla guida per turnazioni aggiuntive deve presentare al Comune, almeno 2 giorni precedente all'inizio del servizio, apposita comunicazione di inizio attività, tramite il portale impresa in un giorno allegando dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti previsti per il sostituto e allegando la documentazione a dimostrazione dei requisiti. .
5. Il Comune garantisce idonee forme di controllo sull'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati e sulla regolarità dei rapporti di lavoro instaurati.
6. In caso di soggetti titolari di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, la possibilità di avvalersi di collaboratori o di lavoratori dipendenti è sottoposta alle condizioni ed ai controlli di cui all'art. 9-bis della L.R. n. 58/1993

## CAPO IX

### Caratteristiche e strumentazioni dei veicoli da adibire al servizio taxi e di N.C.C.

#### Art. 29 – Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio taxi o al servizio di N.C.C. devono:
  - a. avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  - b. essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
  - c. avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
  - d. avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente;
  - e. essere collaudati per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
  - f. rientrare nei parametri corrispondenti ai modelli in commercio inclusi nella direttiva U.E. più restrittiva in materia di emissioni;
  - g. osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

#### Art. 30 – Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi

1. Oltre alle caratteristiche prescritte all'art. 24, l'autoveicolo taxi deve:
  - a. essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicate all'art. 27 del presente Regolamento;
  - b. esporre, sul retro del sedile anteriore destro, il tariffario autorizzato dall'Amministrazione Comunale, riportante le principali condizioni di trasporto, contenuto in un documento sintetico e di immediata comprensione, a disposizione dell'utenza al fine di garantire la massima trasparenza. La parte del tariffario, espressa in lettere, deve essere tradotta in lingua francese, inglese, tedesca e spagnola;
  - c. avere a bordo l'allegata carta della qualità, di cui all'art. 56 del presente Regolamento, esposta in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana, con la quale si definiscono i principi, i criteri e le modalità di erogazione del servizio taxi, riguardanti i veicoli e i conducenti e con indicazioni dell'ufficio preposto a ricevere reclami/suggerimenti provenienti dagli utenti.
  - d. essere del colore stabilito dall'Apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolato in data successiva al 31 dicembre 1992;
  - e. esporre sulle fiancate un contrassegno indicante in modo visibile il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune ed il collegamento ad un ponte radio, ove esistente;
  - f. recare sul tetto della vettura apposito segnale luminoso con la dicitura "TAXI";
  - g. esporre, in caso di tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione Comunale, contrassegno adesivo ben visibile dall'esterno, delle dimensioni stabilite con deliberazione di Giunta Comunale, che pubblicizzi le agevolazioni o lo sconto praticato;
  - h. avere fissata, all'interno dello sportello sinistro, una targa recante il numero della licenza comunale. All'esterno, nella parte posteriore della carrozzeria, deve essere applicata una targa di colore bianco recante il numero della licenza e l'iscrizione "Servizio pubblico" in colore nero;
  - i. essere attrezzato per garantire la diffusione delle nuove tecnologie digitali, al fine di facilitare l'accesso al servizio, nonché per utilizzare sistemi di connettività attraverso l'utilizzo di dispositivi mobili (*smart-phone o tablet*), ai servizi di chiamata, prenotazione e pagamento P.O.S., con bancomat e carte di credito;
  - j. essere muniti dell'impianto di condizionamento;
  - k. esporre la targa, a norma di legge, recante la dicitura "Vietato Fumare".
  - l. esporre, sul retro del sedile anteriore destro, apposito avviso con cui si specifica che l'utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio nel caso in cui il tassametro non sia stato messo in funzione, nonché con l'indicazione del numero verde e del corrispondente link per reclami.
2. Le specifiche tecniche per l'allestimento delle vetture taxi possono essere dettagliate ed aggiornate con apposito disciplinare.
3. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentire la rimozione quando il veicolo sia adibito ad uso privato.
4. I veicoli adibiti al Servizio Taxi dovranno essere immatricolati da non oltre 10 anni.

### Art. 31 – Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di N.C.C.

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 24, l'autovettura adibita al servizio di N.C.C. deve:
  - a. portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "N.C.C.", nonché una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni può essere dettagliata e aggiornata con apposito disciplinare dall'Amministrazione comunale.
  - b. L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D. Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii (codice della strada).
  - c. I veicoli adibiti al Servizio Taxi dovranno essere immatricolati da non oltre 15 anni.
  - d. I veicoli adibiti a Servizio Taxi devono esporre, in posizione ben visibile, su entrambe le fiancate, un contrassegno conforme all'allegato d, riportante il numero della licenza, lo stemma comunale, la dicitura Servizio Pubblico – Comune di Taranto, lo stemma Taranto Capitale di Mare, ove previsto l'indicazione del collegamento radio o telematico con la centrale operativa.

### Art. 32 – Tassametro per il servizio taxi

1. Il tassametro deve visualizzare con caratteri luminosi l'importo massimo da corrispondere al conducente per l'espletamento del servizio;
2. Ai sensi del D. Lgs. n. 22/2007 e ss.mm.ii, il tassametro deve essere idoneo a fornire le informazioni necessarie alla stampa delle ricevute automatiche di cui al comma 8 dell'art. 36 del presente Regolamento;
3. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura sulla parte superiore della plancia o sul cielo della vettura in modo tale che, sia l'autista, sia l'utente, possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute;
4. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del tecnico installatore che ne accerta il rispetto delle caratteristiche tecniche, della collocazione e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica, il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale dal parte del comando della polizia locale e se ne rilascia dichiarazione di conformità e ne trasmette copia alla direzione competente comunale – servizio TAXI
5. Il tassametro deve:
  - a. essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione, o venga licenziato dall'utente, tranne nel caso di corsa a tariffa predeterminata, in cui lo stesso non deve essere azionato;
  - b. indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa;
6. E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o, comunque, alterati;
7. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso, l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;
8. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio competente di qualsiasi intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso, si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo da parte dell'officina specializzata;
9. E' fatto obbligo di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

### Art. 33 – Sostituzione delle autovetture

1. Il titolare della licenza/autorizzazione che deve procedere alla sostituzione del veicolo, con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, presenta istanza all'Ufficio Competente mediante apposita modulistica pubblicata su portale istituzionale.
2. La sostituzione del veicolo è subordinata al preventivo rilascio del nulla osta da parte dell'Ufficio

Competente ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.

3. Successivamente all'avvenuta immatricolazione, il titolare deve consegnare in copia sia la carta di circolazione della nuova autovettura, sia la carta di circolazione della vecchia autovettura, per le specifiche destinazioni di uso. Di conseguenza, l'Ufficio Competente provvede ad annotare sulla licenza o sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

#### Art. 34 – Veicoli di riserva

1. Su richiesta dei titolari di licenza taxi, od anche degli organismi associativi indicati all'art. 7. della L. 21/92, il Dirigente dell'Ufficio competente può autorizzare l'immatricolazione di vetture taxi, da adibire a veicoli di riserva, a disposizione dei tassisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto, atto vandalico, incendio e sequestro per causa non imputabile al proprietario.

2. I veicoli di riserva, aventi tutte le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio stesso debbono essere contrassegnate da apposito simbolo di riconoscimento avente le caratteristiche indicate dall'Amministrazione Comunale e devono essere identificabili con lettere alfabetiche, al posto del numero della licenza.

3. Il titolare della licenza, la cui vettura si trova nell'impossibilità di circolare, deve comunicare tempestivamente a mezzo PEC istituzionale, indirizzata all'Ufficio competente, i motivi e la durata del fermo tecnico. Detta comunicazione, unitamente alla licenza taxi dell'autovettura soggetta a “fermo tecnico”, deve essere conservata all'interno del veicolo stesso.

4. Le autorizzazioni, identificabili con lettere alfabetiche, sono rilasciate dal SUAP, previa apposita istanza da presentarsi al medesimo Sportello Unico, esclusivamente in modalità telematica su modelli già predisposti e pubblicati all'interno del portale omonimo.

5. Per le Cooperative od i Consorzi, il parco auto di riserva non potrà essere inferiore al 5% del numero delle licenze conferite a ciascun organismo e non potrà superare il relativo 50%, daraggiungersi in modo graduale nell'arco di un triennio.

6. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare e al sostituto è vietato l'uso della propria autovettura taxi qualora utilizzi l'auto di riserva.

7. Il titolare della licenza per il servizio taxi, che fruisce dell'autovettura di riserva, deve tenere con sé, per poterli esibire ad ogni richiesta, i documenti dell'autovettura di riserva, unitamente a quelli relativi alla licenza dell'autovettura che versi in una delle condizioni di cui al precedente comma 1.

8. Le autorizzazioni per autovetture di riserva non fanno parte dell'organico comunale di cui all'art.

9 del presente Regolamento e non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali di esercizio del servizio taxi.

9. La Polizia Locale provvederà ad adottare meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

#### Art. 35 – Sistema di prenotazione del servizio

1. Il servizio taxi deve garantire, ai fini della prenotazione dello stesso, il contatto diretto tra utenti ed esercenti tramite l'attivazione e la diffusione di sistemi innovativi e competitivi, secondo gli strumenti di cui ai commi successivi.

2. Il servizio centralizzato di radio taxi comunale assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno del veicolo che comporti il minor costo per l'utente, secondo le modalità operative del servizio stesso. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto. Il servizio centralizzato di radio taxi deve gestire i dati degli utenti, osservando scrupolosamente quanto prescritto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

3. E' prevista, altresì, l'attivazione di servizi di connettività, mediante apposita app gratuita basata sulla

geolocalizzazione dell'utente e del tassista, per consentire i servizi di chiamata, prenotazione epagamento, anche anticipato per tratte con tariffe predeterminate omnicomprenditive, al fine di consentire all'utente, attraverso l'utilizzo di un dispositivo mobile (smartphone o tablet) la valutazione del servizio reso, nonché trasferire le richieste direttamente al taxi più vicino al punto incui si trova il cliente.

## CAPO X

### **Modalità per lo svolgimento degli autoservizi pubblici non di linea**

#### **Art. 36 – Stazionamento dei taxi**

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree a tal fine predisposte (posteggi). L'ubicazione delle aree di stazionamento, individuata tramite delibera della Giunta Comunale sentita la commissione consultiva e l'ufficio traffico. Spetta al Comune l'allestimento e la manutenzione dei posteggi.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine.
3. E' in ogni caso vietato l'accodamento di taxi fuori turno sul posteggio.
4. E' altresì, proibito agli operatori taxi, in attesa nei posteggi, di allontanarsi dall'autovettura, salvo giustificati motivi e previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso e, comunque, per un periodo non superiore a trenta minuti riscontrabili dall'esposizione del disco orario.
5. Il Comune di Taranto si impegna, previ accordi con gli Enti organizzatori e con la Polizia Locale di consentire ai Taxi lo stazionamento temporaneo nei pressi di importanti luoghi attrattori e nelle ore in cui si svolgono manifestazioni sportive, convegni, congressi, spettacoli, per soddisfare in luogo la richiesta dell'utenza.

#### **Art. 37 – Organizzazione del servizio in ambito portuale**

1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della navigazione e dal presente Regolamento, le richieste di servizio taxi in ambito portuale possono essere accolte dagli operatori in coda, unicamente, presso le apposite aree di stazionamento e, in ogni caso, nei limiti di durata del turno di servizio.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio con lo stesso ordine.
3. Al fine di garantire un migliore e più efficiente servizio all'utenza in approdo presso gli scali portuali della città, l'Amministrazione comunale riconosce la necessità che siano predisposte delle aree di stazionamento all'interno dei sedimi portuali in prossimità dei varchi prospicienti i luoghi di approdo delle imbarcazioni e di transito dei passeggeri. L'ubicazione delle aree di stazionamento dei taxi e delle aree di sosta per gli N.C.C. in ambito portuale è, comunque, determinata dalla competente Autorità marittima ed approvata con provvedimento della Giunta comunale, tenuto conto della precedenza nel posizionamento in relazione a quanto indicato al comma 7, dell'art.11, della L. n. 21/92.
4. Gli operatori del servizio di taxi devono rispettare l'ordine di arrivo nelle aree di stazionamento e hanno l'obbligo di aderire a qualunque richiesta di servizio verso le destinazioni nel territorio del Comune di Taranto.

#### **Art. 38 – Organizzazione del servizio in ambito Aereoportuale**

5. Fatto salvo quanto previsto dal codice della navigazione e dal presente Regolamento, le richieste di servizio taxi in ambito portuale possono essere accolte dagli operatori in coda, unicamente, presso le apposite aree di stazionamento e, in ogni caso, nei limiti di durata del turno di servizio.
6. Al fine di garantire un migliore e più efficiente servizio all'utenza in approdo presso gli scali portuali della città, l'Amministrazione comunale riconosce la necessità che siano predisposte delle aree di stazionamento all'interno dei sedimi portuali in prossimità dei varchi prospicienti i luoghi di approdo delle imbarcazioni e di transito dei passeggeri. L'ubicazione delle aree di stazionamento

ei taxi e delle aree di sosta per gli N.C.C. in ambito portuale è, comunque, determinata dalla competente Autorità marittima ed approvata con provvedimento della Giunta comunale, tenuto conto della precedenza nel posizionamento in relazione a quanto indicato al comma 7, dell'art.11, della L. n. 21/92.

7. Gli operatori del servizio di taxi devono rispettare l'ordine di arrivo nelle aree di stazionamento e hanno l'obbligo di aderire a qualunque richiesta di servizio verso le destinazioni nel territorio del Comune di Taranto.

#### Art. 39 – Regolamentazione del servizio taxi nel territorio del Comune di Taranto

1. Il servizio taxi è regolato in relazione alle esigenze dell'utenza.
2. L'orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore.
3. L'Amministrazione può proporre anche turni integrativi rispetto a quelli minimi.
4. L'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta, udita la Commissione consultiva, di cui all'art. 10, individua turni uguali per tutti gli operatori, perseguendo la copertura del servizio per tutto l'arco delle 24 ore, avuto riguardo sia alla domanda di servizio in ambito portuale, sia della necessità di assicurare la continua presenza del servizio all'interno dei diversi ambiti comunali.

#### Art. 40 – Ferie, assenze ed interruzione dell'attività

1. Ogni titolare di licenza/autorizzazione ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze, debitamente documentate, per cure termali, congedi matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono conteggiati come giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai 15 giorni consecutivi, l'interessato deve, almeno 5 giorni prima, darne comunicazione scritta al competente ufficio comunale.
2. Ogni cinque anni, su richiesta motivata dell'interessato, può essere concessa un'interruzione dell'attività della durata massima di 24 mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Ai fini della cessione della licenza/autorizzazione, il periodo di interruzione dell'attività viene considerato come attività continuativa.

#### Art. 41 – Tariffe

1. Relativamente al servizio urbano, le tariffe del servizio taxi sono a base multipla, mentre, per il servizio extraurbano, la tariffa è determinata con riferimento alla percorrenza, tenendo conto della normativa vigente. Le tariffe e i relativi supplementi sono fissati dal Comune e revisionati, con cadenza biennale, tramite apposita deliberazione della Giunta Comunale, previo parere della competente Commissione Consultiva art. 16 del presente Regolamento, in relazione all'andamento dei costi del servizio, alla variazione del costo della vita ed al livello di qualità del servizio erogato all'utenza. Tali tariffe possono prevedere una quota fissa ed iniziale differenziata, se il servizio inizia da uno stazionamento taxi o per strada, oppure se il servizio inizia con una chiamata alla centrale radio taxi e/o ad una postazione telefonica fissa, inoltre può prevedere supplementi in caso di trasporto di più persone per i mezzi omologati per il trasporto superiori ai 4 posti.
2. Qualora il servizio di trasporto venga reso a favore di una persona disabile che versi in situazione riconosciuta di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge 05 febbraio n. 104, le tariffe sono ridotte nella misura minima del 20%.
3. Le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della L. 21/92 possono stipulare con soggetti terzi pubblici o privati convenzioni, o abbonamenti, che prevedano variazioni a ribasso dell'importo tassametro e degli eventuali supplementi, tali convenzioni devono essere comunicate alla direzione comunale competente entro 5 gg dalla stipula.
4. Le tariffe, le condizioni di trasporto e l'esistenza di ogni eventuale iniziativa tariffaria devono essere portati a conoscenza dell'utenza mediante avvisi integralmente visibili ed esposti all'interno dell'autovettura

sul retro del sedile anteriore del passeggero.

5. L'utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non sia stato messo in funzione.
6. Qualora per avaria del veicolo, o altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di pagare solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
7. Il conducente è obbligato a rilasciare la ricevuta - secondo normativa vigente - contenente l'indicazione del prezzo della corsa ordinaria, o predeterminata, e riportante il numero della licenza e del comune che l'ha rilasciata, le indicazioni relative alla località d'inizio e di fine della corsa, la data e la firma in calce del conducente.
8. Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo, versando la quota indicata dal tassametro.
9. Il "tariffario" dovrà essere redatto quale documento sintetico e di immediata comprensione, inclusivo di tutte le componenti del sistema vigente, nonché tradotto in diverse lingue straniere, per poter essere adeguatamente pubblicizzato sia sul sito istituzionale del Comune, sia all'interno dei veicoli, secondo quanto disposto dal presente Regolamento all'art. 25 comma 1, b), nonché esposto presso i posteggi taxi e negli *hub* trasportistici (porto-stazione ferroviaria, etc...), sul tariffario sarà riportato codice QR con il collegato al sito del Comune ove saranno pubblicate le tariffe.

#### Art. 42 – Controlli tariffari

1. Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'articolo precedente e deve essere sigillato a cura del tecnico installatore che ne rilascia dichiarazione di conformità.
2. Il titolare della licenza taxi e l'eventuale conducente sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro, ferma restando la responsabilità in capo all'installatore per quanto riguarda la predisposizione e programmazione al funzionamento, in base alla normativa vigente.
3. Le autovetture adibite a servizio taxi e N.C.C. possono essere soggette a controlli, su base campionaria, da parte dell'Amministrazione Comunale allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio, nonché del corretto funzionamento del tassametro installato sul taxi.

#### Art. 43 – Trasporto soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art.14, comma 1, della legge 15.1.1992, n.21, i servizi di Taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture.
2. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
3. Tutte le autovetture per i servizi Taxi e N.C.C., comprese quelle di cui al Capo IX, possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il previsto simbolo di accessibilità.
4. Per persone con disabilità anche gravi devono intendersi, in particolare, persone con invalidità tale da rendere difficoltoso il passaggio dalla carrozzina al sedile dell'autovettura e/o facenti uso di carrozzina elettrica e/o con schienale fisso ed alto.
5. Le autovetture di cui al comma 3, per essere immesse in servizio, devono essere adattate, in via permanente ed in conformità alle norme vigenti, in modo tale da consentire l'immissione diretta della carrozzina ed il relativo ancoraggio al veicolo, nonché il sedile a disposizione dell'eventuale accompagnatore.

## Art. 44 – Reclami

1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare istanze/reclami, i cui modelli sono allegati sub C) al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale, alla direzione competente del Comune all' indirizzo di posta elettronica nonché ai numeri telefonici sotto riportati:

COMUNE DI TARANTO – Direzione Sviluppo Economico - SUAP – Via Scoglio del Tonno n.6, 74121 Taranto (Ta) [anna.amandonico@comune.taranto.it](mailto:anna.amandonico@comune.taranto.it) - telefono: +39 0994581204

I suddetti modelli sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune [www.comune.taranto.it](http://www.comune.taranto.it) .

## CAPO XI

### **Obblighi, diritti e divieti dei conducenti degli autoservizi pubblici non di linea Art.**

#### Art. 45 – Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di taxi e di N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a. applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- b. tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione ed ogni altro atto rilasciato dall'Amministrazione Comunale in relazione all'esercizio del servizio;
- c. mantenere il veicolo in condizioni di pulizia interna ed esterna e di decoro e igiene interna, nonché in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- d. comunicare all'ufficio comunale competente i casi di incidente stradale, che impediscono l'esercizio dell'attività, avvenuti con il veicolo di cui al titolo abilitante;
- e. avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e, comunque, confacente al pubblico servizio prestato;
- f. essere ordinato e curato nella persona;
- g. seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
- h. caricare i bagagli dei viaggiatori, a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- i. prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- j. trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti e le carrozzine dei clienti disabili;
- k. compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- l. comunicare all'ufficio comunale competente il cambio di residenza o di domicilio e dell'ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
- m. assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
- n. depositare all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune, entro due giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, gli oggetti dimenticati sul veicolo dal passeggero, dei quali non si possa procedere a restituzione immediata.
- o. rilasciare al cliente la ricevuta di cui all'art 36, comma 8;
- p. non far salire sulla vettura persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, tranne nel caso di uso collettivo;
- q. al termine della corsa, opportunamente, durante il servizio notturno (dalle ore 21 alle ore 7), attendere che il passeggero abbia fatto ingresso all'interno dell'indirizzo di destinazione, in caso di trasporto di donne sole.

#### Art. 46 – Obblighi specifici dei conducenti di taxi

1. Oltre agli obblighi di cui al precedente art. 40, nell'esercizio della propria attività i titolari di licenza taxi, i loro collaboratori familiari ed i sostituti alla guida hanno l'obbligo di:

- a. aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio di competenza presentata da qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche di omologazione del veicolo, o il veicolo sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio, fatti salvi i casi previsti dal comma 2 dell'art.43;
- b. estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine di arrivo, qualora il tassista primo della fila riceva commessa per più taxi a mezzo di cliente o tramite telefono;
- c. avere l'insegna di "taxi" illuminata nelle ore notturne, quando il veicolo si trova fuoridai posteggi;
- d. esporre in modo visibile e leggibile per l'utente il tariffario in vigore all'interno del veicolo;
- e. azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio ed interromperlo quando si è concluso il trasporto;
- f. richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
- g. rispondere ad una sola chiamata per volta, tranne nei casi di *taxi sharing* (taxi collettivo);
- h. rispettare i turni di servizio e gli orari assegnati;
- i. fare stazionare il mezzo in posizione tale che non intralci la regolarità del servizio degli altri veicoli;
- j. garantire la completa funzionalità tecnica delle strumentazioni di bordo obbligatorie, quali tassametro e contachilometri;
- k. applicare le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni con soggetti terzi;
- l. collaborare con il Comune nella diffusione di materiale informativo e/o istituzionale;
- m. non rimanere alla guida per un periodo superiore alle dodici ore continuative.
- n. Essere in possesso di assicurazione RCT contro terzi per la tutela dello stesso titolare di licenza

#### Art. 47 – Obblighi specifici dei conducenti del servizio di N.C.C.

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 40, nell'esercizio della propria attività i titolari di autorizzazioni N.C.C., i loro collaboratori familiari ed i dipendenti hanno l'obbligo di:

- a. rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo causa di forza maggiore;
- b. l'attività di servizio deve iniziare e terminare nella rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni;
- c. il conducente ha l'obbligo di fornire la prova sulle informazioni di base relative al servizio in corso;
- d. riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa l'attività di servizio o la pluralità di contratti di noleggio già prenotati;
- e. comunicare, entro 7 giorni all'ufficio comunale competente, la variazione dell'ubicazione della rimessa;
- f. non tenere il veicolo in sosta sulla strada, tranne che nelle aree eventualmente istituite e all'uopo delimitate.
- g. Essere in possesso di assicurazione RCT contro terzi per la tutela dello stesso titolare della autorizzazione.

## Art. 48 – Diritti dei conducenti

1. I conducenti del servizio di taxi e del servizio di N.C.C., durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a. richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto, qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
- b. rifiutare il trasporto di animali, ad eccezione dei cani accompagnatori di non vedenti;
- c. rifiutare il trasporto di bagagli, che possono danneggiare il veicolo;
- d. rifiutare di attendere il cliente, quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- e. rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- f. richiedere il risarcimento del danno all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo;
- g. rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche, o di pulizia sul veicolo, o pretende di fumare;
- h. essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi economici di categoria, di tutte le variazioni della toponomastica locale.

2. In particolare, il conducente del servizio di taxi ha diritto di:

- a. rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione, o aggressività;
- b. rifiutare la corsa a colui che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno al veicolo, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- c. esigere, qualora l'utente chieda di essere atteso, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento;
- d. rifiutare l'intera corsa che comporti presumibilmente l'allungamento del servizio di oltre 30 minuti rispetto al turno di lavoro prescelto;
- e. rifiutare di aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada;
- f. rifiutare il servizio quando l'utente nel centro urbano e nei momenti di forte richiesta del servizio, tiene a sua disposizione il taxi, facendolo sostare per oltre 20 minuti, togliendo agli altri utenti la possibilità di usufruire dello stesso servizio (tale facoltà non può essere applicata nei casi di persone con difficoltà a deambulare).

## Art. 49 – Divieti generici per i conducenti.

1. È fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:

- a. utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
- b. fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri, ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- c. fumare o consumare cibo durante la corsa;
- d. usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o, comunque, modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- e. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
- f. togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo durante il servizio;
- g. applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente Regolamento;
- h. esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, oltre che dal Regolamento comunale;
- i. ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- j. trasportare i propri animali;
- k. consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- l. deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di

partenza e di destinazione;

- m. esercitare altra attività lavorativa;
- n. trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;
- o. effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni private, politiche e sindacali.

#### Art. 50 – Divieti specifici per i conducenti del servizio taxi

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 44, al conducente del servizio di taxi è vietato:
  - a. ospitare sul veicolo, durante la sosta nei posteggi, persone estranee per attività non inerenti il servizio;
  - b. provvedere al lavaggio o a riparazioni meccaniche del veicolo nei posteggi;
  - c. sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti;
  - d. effettuare, durante la sosta nei posteggi, attività estranee al servizio;
  - e. accettare chiamate se si è già impegnati con un cliente;
  - f. far salire un cliente dopo avere ricevuto una commessa;
  - g. caricare l'utenza in prossimità e/o in vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
  - h. utilizzare telecomandi o meccanismi di trasmissioni di segnali che consentano l'utilizzo del tassametro a distanza.

#### Art. 51– Divieti specifici per i conducenti del servizio di N.C.C.

1. E' vietata la sosta su suolo pubblico, tranne nel caso in cui vi sia trasporto in atto, del quale il noleggiatore ha l'onere di fornire la prova all'agente accertatore.

#### Art. 52 – Responsabilità del titolare di licenza o autorizzazione

1. Resta a carico del titolare ogni responsabilità per eventuali danni arrecati sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività.

## CAPO XII

### **Sanzioni amministrative pecuniarie, sanzioni amministrative accessorie e sanzioni disciplinari.**

#### Art. 53– Sanzioni amministrative.

1. Le inosservanze alle norme e prescrizioni dettate dal presente Regolamento, sia da parte del titolare, che da parte dei suoi sostituti/collaboratori alla guida, che non siano già sanzionate dal nuovo codice della strada (artt.85 e 86), o da altre norme statali o regionali, sono punite:
  - a. con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi del disposto dell'art. 7/bis del TUEL, n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii, nonché graduate secondo quanto previsto dal successivo art. 50;
  - b. con le sanzioni accessorie e disciplinari, previste dai successivi articoli.
2. In caso di violazioni commesse direttamente dai sostituti o da un collaboratore familiare nell'esercizio delle proprie funzioni, il titolare della licenza è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

#### Art. 54- Diffida

1. Il provvedimento di diffida viene applicato per le infrazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione, ovvero la sanzione disciplinare della revoca della licenza/autorizzazione.

#### Art. 55 - Graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente art. 48, comma 1, lett. a), sono punite in esecuzione di quanto disciplinato dall'art. 16 della legge 689/1981 e ss.mm.ii nel modo seguente:

- a. con sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00 per la violazione agli artt. 24 - 25 - 26 - 31 - 35;
- b. con sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 per la violazione agli artt. 23 - 27(ad eccezione del comma 6) - 29 - 38 - 40 - 41 - 42 (ad eccezione del comma 1, lett. d) - 44 - 45 - 46;
- c. con sanzione amministrativa pecuniaria di euro 166,00 per la violazione agli artt. 34 - 36 -37 e 42 comma 1, lett. d).

2. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è disciplinato dalle norme della legge 689/1981 e ss.mm.ii, ad esclusione di quanto sancito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge.

#### Art. 56 - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione e della cancellazione dal ruolo

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di N.C.C. degli articoli 3 e 11 della legge n. 21/1992 è punita:

- a. con un mese di sospensione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, alla prima inosservanza;
- b. con due mesi di sospensione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, alla seconda inosservanza;
- c. con tre mesi di sospensione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, alla terza inosservanza;
- d. con la cancellazione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea alla quarta inosservanza.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche, l'inosservanza da parte del sostituto alla guida o del collaboratore di cui all'art. 9 di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, dall'art. 5 e dall'art. 10, commi 3 e 4, della legge regionale n. 58 del 26.10.1993 e ss.mm.ii, è punita:

- a. con un mese di sospensione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea alla prima inosservanza;
- b. con due mesi di sospensione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea alla seconda inosservanza;
- c. con tre mesi di sospensione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea alla terza inosservanza;
- d. con la cancellazione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea alla quarta inosservanza.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, l'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 e da parte del titolare dell'autorizzazione di N.C.C. di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 e dall'art. 10, commi 3 e 4, della legge regionale n. 58 del 26.10.1993 e ss.mm.ii, è punita:

- a. con un mese di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla prima inosservanza;
- b. con due mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;
- c. con tre mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla terza inosservanza;
- d. con la cancellazione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici

non di linea e la sospensione della licenza o dell'autorizzazione fino alla eventuale reinscrizione al ruolo stesso ai sensi del comma 3 della L.R. n.58/1993 alla quartainosservanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 bis della medesima legge;

4. Si applica altresì la sospensione della licenza o dell'autorizzazione:

- a. fino alla dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente ufficio comunale;
- b. fino alla dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione qualora il tassametro non risulti conforme a quanto previsto nel presente Regolamento o per avvenuta manomissione volontaria del medesimo, accertata con le modalità di legge dagli organi competenti in materia;
- c. per due mesi nel caso di affidamento della guida dell'autovettura durante il servizio a persona non abilitata alla guida, accertato dagli Organi competenti;
- d. per un mese nel caso di guida dell'autovettura in stato di ubriachezza;
- e. per un mese per aver utilizzato contemporaneamente, durante lo svolgimento del servizio anche da parte dei sostituti o da un collaboratore familiare, la propria autovettura taxi e l'auto di riserva, accertato dagli Organi competenti;
- f. per giorni 15 nel caso disciplinato dall'art. art.20, comma 4 del presente Regolamento;
- g. per giorni 15 per il mancato rispetto delle tariffe e/o pretesa di compensi eccedenti il prezzo segnato dal tassametro e/o di supplementi non dovuti, alla seconda inosservanza;
- h. per giorni 15 qualora il titolare si sia avvalso di sostituti alla guida, ad eccezione del collaboratore familiare di cui all'art. 23 del presente Regolamento, senza richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente;

5. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza/autorizzazione, i titoli devono essere riconsegnati, per tutto il periodo di sospensione, in deposito al competente ufficio comunale;

6. Il procedimento di applicazione della sospensione della licenza/autorizzazione è disciplinato dalla legge 241/90 e ss.mm.ii

#### Art. 57 – Sanzione disciplinare della revoca della licenza/autorizzazione

1. La sanzione di natura disciplinare della revoca della licenza taxi e dell'autorizzazione di N.C.C.si applica nei seguenti ed accertati gravi casi di violazione delle regole di comportamento, di deontologia professionale degli operatori, a tutela dell'interesse pubblico, ma anche della stessa categoria interessata:

- a. per uso di droghe o psicofarmaci accertato dagli Organi competenti in materia;
- b. per non aver presentato richiesta di trasferimento della titolarità della licenza/autorizzazione entro 6 mesi dall'accertamento dell'inabilità o inidoneità permanente al servizio;
- c. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi con applicazione di pena restrittiva della libertà personale per una durata complessiva, superiore ai due anni;
- d. quando al titolare di licenza/autorizzazione viene a mancare uno dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rilascio del titolo all'esercizio dell'attività, ad esclusione dei casi di cancellazione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
- e. quando il titolare eserciti l'attività in vigenza dei provvedimenti di sospensione di cui al precedente articolo 51;
- f. per stato di ubriachezza accertato con le modalità di legge dagli organi competenti in materia, quando il fatto addebitato sia stato compiuto per la seconda volta;
- g. per accertata manomissione volontaria del tassametro da parte degli Organi competenti, quando il fatto addebitato sia stato compiuto per la seconda volta;

2. Il procedimento di applicazione della revoca della licenza/autorizzazione è disciplinato dalla legge 241/90 e ss.mm.ii.

#### Art. 58 - Organo competente all'irrogazione delle sanzioni

1. Spetta all'Ufficio Trasporti la competenza all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente capo accessoria della sospensione della licenza/autorizzazione, nonché all'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Capo, previo accertamento condotto ai sensi del successivo art. 57.
2. Fanno eccezione le sanzioni relative alla sospensione, ovvero alla cancellazione dal ruolo che sono applicate invece dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso la sede ove il trasgressore risulta essere iscritto. Le sanzioni di cui agli articoli 85 e 86 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche sono applicate dall'autorità competente.

#### Art.59- Comunicazioni

1. La sospensione, la revoca e la decadenza della licenza/autorizzazione è comunicata dal competente ufficio della C.C.I.A.A di Taranto, nonché al competente Ufficio Provinciale del Ministero dei trasporti e della Motorizzazione Civile, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

### CAPO XIII

#### Norme finali e transitorie

#### Art. 60 – Inefficacia della licenza/autorizzazione e decadenza

1. Le seguenti fattispecie costituiscono causa di inefficacia del titolo, con conseguente decadenza della licenza/autorizzazione, da adottarsi con efficacia *ex nunc* a cura dell'Ufficio trasporti per:
  - a. sopravvenuta perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 1, e dell'art. 12 del presente Regolamento;
  - b. mancato inizio del servizio entro i termini ed alle condizioni previste dall'articolo 19 del presente Regolamento;
  - c. morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere la licenza/autorizzazione, nei termini previsti dall'art. 22 del presente Regolamento;
  - d. verificarsi dei casi previsti dall'art. 22, comma 4, lettere a), b), c);
  - e. non avere più la proprietà o la disponibilità del veicolo;
2. Il procedimento di applicazione della decadenza della licenza/autorizzazione è disciplinato dalla legge 241/90 e ss.mm.ii.

#### Art. 61 - Carta della qualità

1. L'allegata "Carta della qualità – Codice di comportamento", definisce principi, criteri e modalità di erogazione del servizio taxi/N.C.C., stabilisce ed introduce standard di qualità verificabili, caratteristiche, tempi di intervento e di risposta, con specifica disciplina del monitoraggio qualitativo del servizio ed effettuazione periodica di indagini di *customer satisfaction*.

#### Art. 62 – Vigilanza

1. La Polizia Locale accerta, anche tramite controlli periodici, le violazioni al codice della strada relativamente al servizio di trasporto non di linea tramite taxi e N.C.C. e svolge l'attività di vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento, trasmettendone notizia all'Ufficio Trasporti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni di competenza, in conformità alle disposizioni del precedente Capo XII.

#### Art. 63- Norma di rinvio

1. Il servizio taxi e di N.C.C. è disciplinato dal presente Regolamento, nonché da tutte le disposizioni delle normative vigenti in materia non espressamente richiamate nel presente regolamento e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili;
2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli diversi da quelli di categoria M1 ed elencati dall'articolo 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 valgono, in quanto applicabili le norme del presente Regolamento;
3. Le norme del presente Regolamento sono da intendersi automaticamente modificate e/o tacitamente abrogate solo a seguito dell'entrata in vigore di norme statali e regionali successive, in contrasto con le stesse.

#### Art. 64 – Modalità di istanza e comunicazioni.

1. Le richieste di rilascio di licenze/autorizzazioni, ovvero qualsiasi altra forma di comunicazione inerente lo svolgimento del servizio di trasporto non di linea con Taxi e N.C.C., così come disciplinate dal presente Regolamento, possono essere effettuate solo ed esclusivamente secondo le modalità ivi previste, pena dichiarazione di irricevibilità delle stesse.

#### Art. 65 – Disciplina transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente Regolamento vanno regolarizzate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, fatta salva la disposizione di cui all'art. 25 comma 4, che entrerà in vigore a decorrere dal sesto mese dall'approvazione del presente Regolamento.

#### Art. 66– Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e abroga ogni altra disposizione regolamentare in materia di servizi pubblici di trasporto non di linea precedentemente approvata dal Comune di Taranto, fatta salva la vigenza della Commissione consultiva istituita in esecuzione del precedente Regolamento, la quale giungerà così alla sua naturale scadenza.

#### ALLEGATI:

**Allegato A: Algoritmo**

**Allegato B: Carta di qualità e Codice di comportamento**

**Allegati C: Moduli di reclamo**

### ALGORITMO DETERMINAZIONE ORGANICI

**Numero licenze taxi**= popolazione/ \_\_\_\_\_ \*P1\*P2\*P3\*P4\*P5\*P6\*P7

**Numero autorizzazioni NCC**=(popolazione/ \_\_\_\_\_ +1)\*p1\*p2\*p3\*p4\*p5\*p6\*p7\*p8

P1= coefficiente del numero di spostamenti nell'ora di punta di una giornata feriale tipo;

P2= coefficiente del numero di linee urbane di trasporto pubblico nell'ora di punta di una giornata feriale tipo;

P3= coefficiente della presenza di porti in termini di movimenti passeggeri medi annui

P4= coefficiente della presenza di aeroporti in termini di passeggeri in arrivo medi annui

P5= coefficiente della presenza di ospedali e/o case di cura in termini di posti letto;

P6= coefficiente della tipologia di stazioni ferroviarie;

P7 coefficiente dei flussi turistici in termini di numero di presenze medie annue.

p1= coefficiente dell'estensione territoriale;

p2=coefficiente del numero di spostamenti nell'ora di punta della mattina di un giorno feriale tipo;

p3= coefficiente del numero di corse giornaliere di linee extraurbane di trasporto pubblico;

p4 = coefficiente della presenza di porti in termini di movimenti passeggeri medi annui;

p5= coefficiente della presenza di aeroporti in termini di passeggeri in arrivo medi annui;

p6= coefficiente della presenza di ospedali e /o case di cura in termini di posti letto disponibili;

p7 = coefficiente della tipologia delle stazioni ferroviarie;

p8 = coefficiente dei flussi turistici in termini di numero di presenze medie annue.



Comune di Taranto

**CARTA DELLA QUALITA'  
CODICE DI COMPORTAMENTO  
AUTO PUBBLICHE**

**TAXI N.C.C.**

**CARTA DI QUALITA' DEI E NORME DI COMPORTAMENTO SUI  
TRASPORTI NON DI LINEA (TAXI E NCC) DEL COMUNE DI TARANTO**

( approvata con deliberazione di Consiglio Giunta comunale n. del )

**Art. 1** - Il comportamento dell'operatore deve essere improntato nel rispetto delle norme di legge che regolano la professione, nonché del vigente Regolamento comunale sui trasporti non di linea del comune di TARANTO.

**Art. 2** – L'operatore è tenuto alla puntualità assoluta nei tempi di chiamata, eccetto imprevisti per causa di forza maggiore. Nei casi di grave ritardo sarà onere dello stesso avvisare il Cliente, **Se il ritardo è dovuto da cantieri o incidenti stradali o blocchi stradali l'operatore è assolto da eventuali responsabilità indipendenti dalla propria volontà.**

**Art. 3** – E' vietato fumare in vettura.

**Art. 4** - L'uso del telefono cellulare da parte dell'operatore, solo se necessario e per tempi brevi, è consentito con le modalità consentite dal Codice della strada, con la richiesta di permesso al Cliente.

**Art. 5** - L'operatore deve usare l'autoradio in modo da non disturbare il passeggero. Egli attiva e sospende il condizionamento dell'abitacolo, sulla base delle richieste del Cliente. Altresì, rimuove i rifiuti accidentalmente presenti all'interno dell'abitacolo.

**Art. 6** - Il passeggero con eventuali pacchi/bagagli dovrà essere assistito da parte dell'operatore nelle operazioni di carico e scarico.

**Art. 7** – L'operatore dovrà riservare ai Clienti il miglior trattamento e comportarsi secondo le norme di comportamento del vivere civile. Pertanto, nell'espletamento del servizio, l'operatore dovrà astenersi da qualunque atteggiamento molesto o aggressivo, sia sul piano verbale, sia sul piano fisico; Non rientra nella cultura dell'operatore ricorrere ad atteggiamenti violenti o aggressivi nei confronti di altri automobilisti, pedoni o ciclisti.

L'operatore dovrà avere, altresì, un abbigliamento adeguato e, comunque, costituito da calzature chiuse, pantalone lungo ed indumento superiore che abbia comunque le maniche, seppure corte.

All'operatore di sesso femminile è consentito indossare la gonna.

L'operatore non deve, nei confronti dell'utenza, tenere un comportamento che possa recare danno economico e/o d'immagine alla categoria od alla società di appartenenza.

**Art. 8** - Nel caso di trasporto notturno di Cliente di sesso femminile come unico passeggero, sarà premura dell'operatore, a fine corsa, attendere l'entrata della Cliente nell'edificio di destinazione.

**Art. 9** - Nel caso di trasporto di Cliente disabile o, comunque, con difficoltà motorie, sarà premura dell'operatore agevolarne le operazioni di salita ed uscita dal proprio taxi, e se necessario (p. es. nel caso di Non Vedente) accompagnarlo all'entrata del luogo di destinazione, nonché agevolare il carico e lo scarico degli strumenti necessari alla deambulazione o del cane accompagnatore dei non vedenti.

**Art.10** - L'operatore dovrà controllare, a fine corsa, se il passeggero ha dimenticato a bordo della vettura effetti personali.

Gli oggetti di qualsiasi valore dimenticati dalla clientela sulle vetture dovranno essere presi in consegna dall'operatore, che, dal momento del ritrovamento, ne assume la custodia. Dopo aver comunicato il ritrovamento all' ufficio oggetti smarriti dell'Economato del Comune, l'operatore avrà 24 ore di tempo per depositarli presso l'ufficio stesso.

**Art. 11** – L'operatore è tenuto a segnalare incidenti, di cui assume conoscenza durante l'espletamento del servizio, occorsi a persone ed animali, nonché a segnalare incendi e quant'altro richieda l'intervento delle Forze dell'ordine.

**Art. 12** - L'operatore, al fine di agevolare l'operato dei mezzi di polizia, sicurezza e soccorso (Carabinieri, Polizia stradale, Polizia Locale, ambulanze, Vigili del fuoco, ecc.), anche fuori dai casi di emergenza, offre loro la precedenza nella viabilità.

**Art. 13** - L'operatore dovrà chiedere al Cliente eventuali preferenze per il percorso, consultando il passeggero sul tragitto da effettuare per raggiungere la destinazione richiesta. In caso di percorsi a scorrimento veloce, comunicherà eventuali differenze di costo.

## ALLEGATO B

### Regolamento Comunale servizio trasporto non di linea TAXI e Noleggio Con Conducente (NCC)

#### CUSTOMER CARE

**Art. 14** - Il Cliente troverà massima assistenza per ogni informazione di carattere amministrativo, attraverso comunicazioni da far pervenire a: Direzione Sviluppo Economico e Imprese e Sport COMUNE DI TARANTO –pec: [suap.comuneditaranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:suap.comuneditaranto@pec.rupar.puglia.it)

**Art. 15** – L'Amministrazione comunale prenderà in considerazione tutti i suggerimenti e le segnalazioni che provengono dal Cliente, nell'ottica del miglioramento della qualità del servizio offerto, impegnandosi, se ritenute valide dagli organi direttivi, a farli propri per un miglioramento continuo.

#### VEICOLI

**Art. 16** - L'operatore deve garantire l'ordine, l'igiene e la pulizia del veicolo.

**Art. 17**- L'operatore, nel rispetto del principio di efficiente gestione delle risorse, mira a dotarsi di veicoli costruiti secondo i più alti standard tecnologici e di rispetto ambientale.

#### DIRITTI DELL'UTENTE

**Art. 19**- L'utente ha i seguenti diritti:

- a) trasparenza delle tariffe mediante
  - corretta visualizzazione del tassametro;
  - puntuale informazione dell'importo massimo di partenza da corrispondere;
  - comunicazione preventiva all'utente degli eventuali supplementi da applicare;
  - non attivazione del tassametro quando il servizio inizia dal posteggio e fino a quando non sia conclusa la fase di salita sul mezzo, comprensiva del caricamento dei bagagli;
  - utilizzo del percorso economicamente più conveniente per il cliente;
  - essere informato correttamente delle offerte speciali;
  - applicazione della tariffa più vantaggiosa, secondo le modalità definite dall'Amministrazione Comunale;
- b) facilità di effettuare un reclamo;
- c) procedura di sicurezza e tranquillità del viaggio;
- d) continuità e certezza del servizio;
- e) facilità di accedere e di reperire informazioni sul servizio;
- f) massimo impegno al rispetto dei tempi di chiamata dichiarati da parte degli operatori, salvo situazioni non preventivabili e non dipendenti dalla volontà degli stessi;
- g) igiene e pulizia delle vetture;
- h) quanto al servizio taxi, riconoscibilità del personale tramite adesivo recante il numero di licenza ed il Comune di appartenenza, posto ben visibile sull'autovettura;

#### TARIFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

**Art. 20** – L'operatore è tenuto ad avere una scorta di monete idonea a garantire il resto al passeggero, nonché ad utilizzare anche sistemi di prenotazione e pagamento P.O.S., con bancomat e carte di credito.

#### CONTROLLI E SANZIONI

**Art. 21**- La violazione degli impegni assunti, degli obblighi inerenti la correttezza dei comportamenti e delle norme regolamentari vigenti sarà accertata nei termini e con le modalità di cui al Cap. XII del vigente Regolamento comunale dei servizi di taxi e noleggio con conducente.

**Art. 22** - Al fine di garantire la massima trasparenza, equità e qualità del servizio di trasporto pubblico non di linea (Taxi e NCC), il Comune riconosce il ruolo delle Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative come interlocutori istituzionali per la tutela degli utenti.

Le Associazioni dei Consumatori, quali componenti della commissione consultiva comunale hanno titolo a valutare eventuali reclami e criticità riscontrate dagli utenti, e condividere proposte migliorative del servizio. Le segnalazioni provenienti dalle Associazioni dei Consumatori dovranno essere oggetto di riscontro formale entro 30 giorni da parte dell'Amministrazione o del soggetto gestore.

## **ALLEGATO B**

### **Regolamento Comunale servizio trasporto non di linea TAXI e Noleggio Con Conducente (NCC)**

#### **SEGNALAZIONI E RECLAMI**

**Art. 23** - Il Cliente potrà effettuare segnalazioni/reclami all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) COMUNE DI TARANTO – Palazzo di Città, Piazza Municipio, n. 1, 74121, Taranto (TA) - telefono: +39 099 4581111, e-mail: [comunicazione.urp@comune.taranto.it](mailto:comunicazione.urp@comune.taranto.it)

Altresì, il Cliente potrà rivolgere reclamo scritto utilizzando il Modello reperibile sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: [www.comune.taranto.it](http://www.comune.taranto.it)

Sarà onere dell'ufficio competente rispondere al reclamo nei termini di legge.

## Comune di Taranto

### Scheda di Sintesi – Regolamento Comunale Taxi e NCC

#### CAPO I – Disposizioni generali e definizioni

- Disciplina i servizi di trasporto pubblico non di linea: taxi, NCC, ape calessino, riscio, natanti, ambulanze, veicoli a trazione animale.
- Si applicano le norme nazionali (L. 21/1992, Codice della Strada) e regionali.
- Il servizio è complementare al TPL, svolto su richiesta, anche con funzioni turistiche.
- Stabilite le aree di stazionamento, le tariffe comunali e i divieti di rifiuto del servizio.

#### CAPO II – Modalità di esercizio del servizio

- Il servizio può svolgersi anche tramite convenzioni tra Comuni.
- Gli operatori taxi/NCC possono operare in tutta la Puglia, in Italia e UE (con reciprocità).
- Porto e aeroporto di Taranto sono bacini di traffico regolati da protocolli d'intesa con il Comune e l'Autorità Portuale.

#### CAPO III – Organici e Commissione consultiva

- Numero massimo di licenze calcolato su: popolazione, territorio, turismo, servizi sanitari.
- Commissione consultiva composta da Comune, Polizia Locale, associazioni, consumatori, sindacati, Motorizzazione.
- Ha funzioni di parere e monitoraggio.

#### CAPO IV – Requisiti e impedimenti

- Requisiti: cittadinanza UE, iscrizione ruolo conducenti, disponibilità veicolo/rimessa, iscrizione Registro Imprese.
- Impedimenti: mancanza idoneità morale, fallimento, interdizioni antimafia, revoche pregresse, cumulo di altre attività.

#### CAPO V – Trasferibilità delle licenze/autorizzazioni

- Trasferimento possibile per: età >60, inabilità permanente, decesso titolare.
- Eredi minori possono nominare sostituto alla guida.
- Titolo cedibile solo dopo 5 anni dal rilascio.

#### CAPO VI – Rilascio licenze e potenziamento

- Licenze/autorizzazioni assegnate tramite concorso pubblico (titoli + esami).
- Prove: regolamento, toponomastica, lingua straniera, ICT, primo soccorso.
- Possibili licenze straordinarie, temporanee o stagionali.
- Innovazioni: taxi collettivo, tariffe predeterminate, veicoli ecocompatibili o attrezzati.

#### CAPO VII – Caratteristiche dei veicoli

- Veicoli con 5-9 posti, bagagliaio capiente, dispositivi di sicurezza.
- Taxi: tassametro, segnale luminoso, tariffario multilingue, carta qualità.

- NCC: obbligo foglio di servizio e rimessa nel Comune di rilascio.
- Obbligo di veicoli accessibili ai disabili.

#### **CAPO VIII – Obblighi dei conducenti**

- Conducenti devono osservare correttezza, decoro, sicurezza e rispetto tariffe.
- Divieti: rifiuto ingiustificato, interruzione corsa, richiesta somme superiori, uso improprio del mezzo.

#### **CAPO IX – Trasferibilità, sospensione e revoca**

- Regole stazionamento taxi e NCC.
- Obblighi particolari in porto e aeroporto.
- Licenze sospese/revocate per assenze ingiustificate, violazioni gravi o perdita requisiti.

#### **CAPO X – Modalità di svolgimento**

- Possibile taxi collettivo, sharing o prenotazione digitale.
- Obbligo foglio di servizio per NCC.

#### **CAPO XI – Disciplina sanzionatoria**

- Sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità.
- Sospensioni, decadenze o revoche in caso di infrazioni gravi.
- Organo competente: uffici comunali e Polizia Locale.

#### **CAPO XII – Vigilanza**

- Polizia Locale vigila sul servizio.
- Previsti controlli periodici su veicoli e conducenti.
- Obbligo Carta della qualità e Codice di comportamento.

#### **CAPO XIII – Norme finali e transitorie**

- Istanze e comunicazioni via SUAP telematico.
- Norme transitorie per allineamento parco licenze.
- Entrata in vigore dalla pubblicazione.

#### **ALLEGATI**

- Allegato A – Algoritmo calcolo fabbisogno licenze.
- Allegato B – Carta della qualità e codice di comportamento.
- Allegato C – Moduli reclami/suggerimenti utenti.